

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **“PAN centro di ricerca e Formazione in Psicologia e Sessuologia”**

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata “PAN Centro di ricerca e Formazione in Psicologia e Sessuologia”, con sede in Bologna attualmente in via Nazario Sauro n. 2; essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione attraverso l'attività di ricerca e di formazione intende favorire la salvaguardia delle condizioni per la promozione, il mantenimento e il recupero della salute psichica e sessuale.

Art. 5 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) attuare in proprio o in collaborazione con studiosi ed enti pubblici o privati, studi e ricerche scientifiche relativamente ai temi di psicologia, della sessuologia, della educazione sessuale e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse;
- b) promuovere e curare la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori sui temi della psicologia, della sessuologia, dell'educazione sessuale e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. In tali ambiti attua iniziative volte alla formazione ed aggiornamento degli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari e del personale della Scuola;
- c) organizzare o collaborare all'organizzazione di convegni, corsi ed altre iniziative di studio ed aggiornamento consone allo scopo dell'associazione;
- d) operare nell'ambito delle attività di volontariato;
- e) stabilire rapporti con studiosi ed enti pubblici o privati che abbiano finalità inerenti alle tematiche psicologiche e sessuologiche, analoghe alle proprie;
- f) dare corso a pubblicazioni scientifiche, educative e divulgative;
- g) attuare ogni altra attività consona agli scopi sociali.

Art. 6 – CATEGORIE DI SOCI

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- a) SOCI ORDINARI: rappresentati da professionisti e studiosi che condividono gli scopi dell'associazione;
- b) SOCI ONORARI: nominati per speciali benemeritenze acquisite nell'ambito delle finalità dell'associazione;
- c) SOCI COLLETTIVI: rappresentati da istituzioni o associazioni che condividano le finalità dell'associazione.

Art. 7 – AMMISSIONI DEI SOCI

I soci ordinari e collettivi sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato; la qualifica di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'aspirante socio nel presentare la domanda deve compilare gli appositi moduli disponibili presso la Segreteria dell'Associazione ed allegare l'eventuale documentazione richiesta.

Le domande vengono raccolte dal Segretario Generale che le presenta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla presentazione.

Il Consiglio Direttivo può richiedere all'associando un supplemento di documentazione.

L'esito della domanda verrà comunicato all'interessato mediante lettera. In caso di accettazione il nuovo socio deve versare la quota di iscrizione e la quota sociale per l'anno in corso.

L'effettuazione dei versamenti costituisce condizione necessaria affinché l'Associazione sia valida a tutti gli effetti. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, vale a dire la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per gravi motivi quali: aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; aver tenuto condotta contraria alle Leggi dello Stato ovvero comportamento indegno. Il provvedimento di esclusione del socio con la motivazione, comunicato allo stesso mediante lettera;
- d) per il ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

La perdita della qualifica di socio per morosità è provvedimento automatico di cui il Consiglio Direttivo prende formalmente atto verbalizzando i nominativi degli ex soci colpiti dal provvedimento.

Il Consiglio Direttivo entro il secondo mese di ogni anno procederà alla revisione della lista dei soci provvedendo agli aggiornamenti.

Art. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Comitato Didattico.

Art. 10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e dell'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo in sede straordinaria;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

Art. 11 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta

all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci ordinari e collettivi nel loro insieme.

Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante invito per lettera semplice a cura della Presidenza; in casi di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni. La convocazione deve far menzione dell'ordine del giorno.

Art. 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria si costituisce e delibera con i seguenti quorum:

- in prima convocazione:
 - quorum costitutivo: la metà più uno dei soci aventi diritto;
 - quorum deliberativo: la metà più uno dei voti espressi;
- in seconda convocazione:
 - quorum costitutivo: qualunque sia il numero degli intervenuti;
 - quorum deliberativo: la metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea in sede straordinaria sia in prima che in seconda convocazione si costituisce con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea decide di volta in volta se esprimere il proprio voto in modo palese per alzata di mano o segretamente a mezzo scheda all'uopo predisposta; in quest'ultimo caso il Presidente può avvalersi di tre scrutatori per le operazioni di spoglio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. In caso di Assemblea Straordinaria le funzioni di segretario devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Il voto dell'Assemblea dei soci può essere espresso direttamente di persona o mediante delega autografa ad altro socio avente diritto al voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro soggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) aggiornare gli elenchi dei soci come previsto dall'art. 8 del presente statuto;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- h) nominare i membri del comitato scientifico e quelli del comitato didattico.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, a scopo consultivo, della collaborazione di apposite Commissioni di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il voto viene espresso per alzata di mano, fatta eccezione per quei casi in cui il Presidente o chi in sua vece presiede il Consiglio Direttivo, decide la votazione segreta a mezzo scheda.

Art. 15 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria e scelti fra i soci.

Almeno i 2/3 del Consiglio deve essere formato da soci ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che proceda al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano i 2/3 dei componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio nominato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con il mezzo da lui ritenuto più opportuno, con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma inviato almeno sette giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con apposita delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 17 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente, in particolare, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 18 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni od impedimenti gravi, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 19 – SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti.

Il Segretario dirige gli uffici del circolo; disbriga gli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività svolta in nome dell'Associazione, al Segretario Generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 20 – UFFICI DI SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Art. 21 – COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri nominati dal Consiglio Direttivo che restano in carica quattro anni.

Se durante il quadriennio il numero di membri diviene inferiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo può nominarne altri fino al raggiungimento del numero prefissato sentito il parere dei membri in carica e per un periodo corrispondente al compimento del quadriennio già avviato.

Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:

- a) individuare e suggerire aree e strumenti di ricerca, di formazione e di intervento clinico in ordine agli scopi dell'Associazione;
- b) fornire la consulenza scientifica necessaria durante la programmazione e l'attuazione delle iniziative di ricerca, formazione e intervento clinico.

Il comitato scientifico è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno una relazione sulla propria attività.

Art. 22 – COMITATO DIDATTICO

Il comitato didattico è composto da 3 a 9 membri nominati dal Consiglio Direttivo sentito il parere del comitato scientifico. I membri nominati restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se durante il quadriennio il numero dei membri diviene inferiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo può nominare altri fino al raggiungimento del numero prefissato, sentito il parere del comitato scientifico e dei membri rimasti in carica. I neo eletti rimarranno in carica per un periodo corrispondente al compimento del quadriennio già avviato.

Il comitato didattico svolge i seguenti compiti:

- a) stabilire i criteri di ammissione e valutazione degli allievi partecipanti alle attività didattico - formative;
- b) definire gli obiettivi, i programmi, la metodologia, il numero degli allievi ed ogni altro elemento necessario all'attuazione dell'attività didattico - formativa;
- c) nominare i relatori ed i docenti a cui competono le funzioni didattiche e valutative previste per le attività didattico - formative.

Il comitato didattico è tenuto a presentare almeno una volta all'anno al comitato scientifico una relazione sulla propria attività.

Art. 23 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nelle misure fissate per ogni ordine di soci dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ed in modo anche differenziato per ogni ordine di soci;

- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il trentuno gennaio di ogni anno.

Art. 24 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione del socio.

I soci aderenti versano i contributi limitatamente al periodo di associazione.

Art. 25 – ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto o ripartito secondo le direttive impartite dall'Assemblea.

Art. 27 – REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.TO *GIORGIO RIFELLI*

TIZIANO TAGLIAVINI

ORNELLA MARTINETTO

ANNA NATALI